

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108
5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli	76
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	79
<i>ALLEGATO 5 (Riformulazione della proposta di parere del Relatore)</i>	114
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	116

RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (<i>Discussione e rinvio</i>)	83
--	----

SEDE REFERENTE:

Suppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione)</i>)	118
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione) approvati nella seduta odierna</i>)	190
AVVERTENZA	105

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale evidenzia l'infondatezza di alcune stime, circolate negli ultimi giorni, circa gli effetti sulla domanda dei tabacchi derivante dall'incremento dell'accisa, basate evidentemente su calcoli, costruiti *ad hoc*, del livello di

elasticità della domanda di tali beni agli incrementi di prezzo. Infatti, secondo i dati evidenziati nella risposta, appare che la domanda dei predetti beni può rimanere stabile anche in presenza di aumenti del prezzo degli stessi legati al prelievo tributario.

In ogni caso ritiene che occorra riflettere con attenzione sull'opportunità di operare ulteriori aumenti delle predette accise, onde evitare di frenare la crescita di un comparto economico particolarmente importante per l'economia nazionale, anche in considerazione delle prospettive di esportazione di detto settore.

5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, la quale conferma alcuni dubbi espressi nell'interrogazione.

5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, rileva come la risposta del Sottosegretario rifletta la posizione finora tenuta dal Governo sulla questione posta dall'interrogazione. Ritene infatti che rimanga irrisolto il tema politico posto dal suo atto di indirizzo, che riguarda l'opportunità di consentire anche agli enti locali di esercitare la facoltà, prevista dal decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani), di sostituire l'istituto bancario erogante il mutuo con un altro istituto, senza consenso del primo, attraverso il ricorso all'istituto della surrogazione. Evidenzia come un intervento normativo del Governo in tal senso avrebbe ricadute positive sul bilancio degli enti locali, consentendo agli stessi di rendere meno gravosa l'incidenza dell'indebitamento sul loro bilancio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente la proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta, che si compone di soli tre articoli, all'articolo 1 modifica i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Al riguardo rammenta che la disciplina legislativa dei contratti segreti è contenuta principalmente nell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici.

In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede le disposizioni del medesimo codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che ai fini della predetta deroga, le amministrazioni competenti attribuiscono ai contratti una classifica di segretezza e dichiarano, con provvedimento motivato, quali lavori, servizi e forniture debbano essere eseguiti con speciali misure di sicurezza, indicando le misure di sicurezza nello stesso provvedimento.

Segnala come la disposizione specifichi, al comma 3, che i contratti oggetto della deroga di cui al comma 1 devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, mentre il comma 4 stabilisce che l'affidamento dei contratti oggetto della deroga prevista dall'articolo 17 avviene previo esperimento di gara informale, cui sono invitati almeno 5 operatori economici, se sussistono soggetti qualificati in tale numero, e a condizione che la negoziazione con più operatori economici sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza che sono alla base della deroga dalle procedure ordinarie di affidamenti prevista dal medesimo articolo 17.

Rileva inoltre come, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, i predetti contratti, se posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

In tale ambito, la lettera *a)* del comma 1 integra il comma 2 del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, stabilendo che i provvedimenti con cui

sono dichiarati dalle pubbliche amministrazioni i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza, debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio.

Inoltre tali provvedimenti devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.

Segnala al riguardo come la lettera *a-bis)* integri il dettato del comma 4 del medesimo articolo 17, prevedendo, qualora si proceda ad invitare almeno 5 soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale di affidamento dei contratti, che le amministrazioni devono dar conto, con una relazione scritta, delle modalità con cui sono stati ricercati tali soggetti e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati mentre, qualora la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, si stabilisce che le amministrazioni e gli enti utenti diano conto con atto motivato delle ragioni le quali hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore.

La lettera *b)* sostituisce il comma 5, nel senso di prevedere che i contratti affidati in deroga sono sottoposti non solo al controllo successivo della Corte dei conti, come previsto dall'attuale formulazione della norma, ma anche al controllo preventivo della stessa Corte.

Inoltre viene precisato che la pronuncia della Corte sui controlli sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo.

La norma specifica altresì che, al fine di assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, il predetto controllo preventivo su tali contratti è effettuato da un ufficio della Corte dei Conti organizzato derogando ad una serie di norme di organizzazione interna della Corte dei conti richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988.

Ricorda che rimane ferma la previsione secondo cui il Governo trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sull'attività di controllo svolta dalla Corte, e che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina delle competenze spettanti all'interno dei ministeri in merito all'adozione dei provvedimenti motivati, previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con cui le pubbliche amministrazioni indicano i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza e individuano le relative misure di sicurezza.

In dettaglio, specifica che il comma 1 sopprime la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale indica, tra le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali dei Ministeri, anche quella di adottare i citati provvedimenti motivati previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, in connessione con la soppressione operata dal comma 1, il comma 3 sopprime il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale aveva introdotto la predetta lettera *d-bis*).

Il comma 2 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, la lettera *a*) integra l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo nel senso di attribuire ai capi dei dipartimenti di ciascun Ministero il compito di adottare, per quanto di competenza, i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163.

In parallelo con la previsione della lettera *a*), la lettera *b*) integra invece l'articolo 6, comma 1, del medesimo de-

creto legislativo n. 300, nel senso di prevedere, nei ministeri nei quali non sono previsti dipartimenti ma direzioni generali, che il compito di adottare i provvedimenti (sopra richiamati) previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 spetta al Segretario generale del Ministero.

L'articolo 2 regola invece l'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala quindi come il provvedimento non presenti disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pellillo, ne aveva illustrato il contenuto e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Petrini, ne aveva illustrato il contenuto e aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Marco Di Maio, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, avverte che le Commissioni riunite VI e X, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento, hanno concluso l'esame degli emendamenti sul provvedimento in esame, apportandovi ulteriori modifiche rispetto a quelle già illustrate nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda i profili di più diretta competenza della Commissione Finanze, segnala come, nell'ambito dell'articolo 6, il quale introduce alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, sia stata modificata la lettera a) del comma 2, prevedendo che le risorse per la concessione dei crediti d'imposta per investimenti nel settore cinematografico, ai sensi dell'articolo 1, commi 325 e

seguenti, della legge n. 244 del 2008, siano pari a 110 milioni di euro per il 2014 e a 115 milioni a decorrere dal 2015, laddove la formulazione originaria prevedeva un l'innalzamento a 115 milioni a decorrere dal 2014.

Inoltre è stato riformulato il comma 3, nel senso di eliminare la previsione secondo cui l'incremento delle risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015, la quale, come segnalato in precedenza, era fonte di possibili incertezze interpretative sull'applicazione della normativa in materia di crediti d'imposta per le attività cinematografiche.

Nell'ambito dell'articolo 10, il quale concede alle strutture turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, le Commissioni VII e X hanno specificato, al comma 1, che tale credito d'imposta spetta alle imprese alberghiere, e non, come previsto più genericamente dal testo originario del decreto, alle strutture ricettive.

Inoltre, al comma 2, il quale individua le spese agevolabili con il credito d'imposta, sono state ricomprese, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelle relative a interventi di manutenzione straordinaria e a interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Inoltre si è specificato che, per quanto riguarda il credito d'imposta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, occorre tener conto in tale ambito dei principi della « progettazione universale » stabiliti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Al comma 4 si è stabilito che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui sono stabilite le disposizioni applicative per l'applicazione del credito d'imposta, deve essere emanato oltre che con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,

anche con quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

Il nuovo comma 6 prevede inoltre una serie di modifiche alla disciplina dei Distretti turistici.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *a)* del comma 6 reca una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale ha istituito nei territori costieri i predetti Distretti turistici, prevedendo, tra l'altro, che alle imprese ubicate in tali Distretti si applichino una serie di agevolazioni di vario genere. Tali agevolazioni prevedono, in sostanza, che:

se le imprese sono costituite in rete, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 266 del 2005 (stipula di convenzioni con gli istituti di credito ed intermediari finanziari volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi pubblici soggetti a rimborso; le semplificazioni delle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; misure per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte);

su richiesta, si applicano le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n. 266 del 2005 (possibilità di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; applicazione delle disposizioni del TUIR relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; comprensione dei Distretti tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b)*, del TUIR, qualora sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di distretto; determinazione del

reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali su base concordataria;

si applicano le previsioni in materia di «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010;

si applicano le previsioni relative all'attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso cui le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

In tale contesto il numero 1) della lettera *a)* prevede che i Distretti turistici possano essere istituiti non solo in territori costieri e che per la loro istituzione non sia più necessario un DPCM, ma un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il numero 2) della lettera *a)* del comma 6 sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale devono essere delimitati dalle regioni i Distretti, prevedendo inoltre che tale delimitazione avvenga non più d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che alla conferenza dei servizi indetta a tal fine se lo richiedano le imprese del settore non debba sempre partecipare l'Agenzia del demanio.

Il numero 3) della lettera *a)* prevede che nell'ambito dei Distretti turistici possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e di fiscalità.

La lettera *c)* del comma 6 estende altresì l'utilizzabilità dello strumento del contratto di rete istituito dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009 (a cui si applicano le agevolazioni creditizie e tributarie, sopra descritte, previste dall'articolo

1, comma 368, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge n. 266 del 2005) anche al settore turistico, per obiettivi di: riorganizzazione della filiera turistica; miglioramento della specializzazione e qualificazione del comparto; incentivo agli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

Il nuovo comma 7, inserito dalle Commissioni riunite, prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Inoltre, al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi di tali risorse finanziarie possono essere aumentati utilizzando le risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituito dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge.

La norma specifica che il Fondo è alimentato anche tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo rammenta, in sintesi, che, ai sensi dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a

condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso la fattura consegnata al cessionario deve essere restituita al cedente, indicando gli estremi del passaporto del cessionario (o di altro documento equipollente) da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. Per le predette cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nell'ambito dell'articolo 11, il quale prevede, al comma 3, la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, quali case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, è stato inserito un nuovo comma 3-*bis*, ai sensi del quale, per tali finalità, la possibilità, riconosciuta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 185 del 2000, di concedere, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione costituite da non più di dodici mesi in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne, mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti cosiddetti «*de minimis*», si estende anche alle società cooperative.

Inoltre le Commissioni VII e X hanno introdotto un nuovo articolo 13-*bis*, il quale interviene, al comma 1, sul regime tributario delle società di *Tax Free Shopping*.

Come ricordato in precedenza, l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per tali cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione dall'IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 13-*quater* prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, il compito di stabilire i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, al fine di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, nonché le modalità con le quali tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo ».

In sostanza, la norma interviene sul meccanismo attraverso il quale i soggetti

cessionari non comunitari che hanno diritto, ai sensi del predetto articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, al recupero dell'IVA da loro pagata sui beni acquistati in Italia e trasportati fuori dell'Unione europea. In sostanza tali soggetti, rivolgendosi a società specializzate (Tax Free Shopping), cedono a queste ultime il loro diritto al rimborso dell'IVA pagata per rivalsa sugli acquisti, ed ottengono in cambio dalle medesime società il rimborso diretto di una quota della predetta IVA, a fronte di una percentuale trattenuta dalle società stesse.

In tale ambito la previsione del comma 1 sembra stabilire:

a) che l'ammontare della somma rimborsata dalle società Tax Free Shopping non sia inferiore all'80 per cento dell'imposta pagata, stabilendo pertanto un tetto alle commissioni che queste possono richiedere;

b) che le stesse società versino, presumibilmente all'Erario, il 50 per cento del loro margine di guadagno, derivante dalla differenza tra l'IVA pagata dal cessionario e quella da loro rimborsata effettivamente a quest'ultimo.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto riguarda il meccanismo che prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata, la quale sembra costituire un prelievo speciale a carico delle società *Tax Free Shopping*.

Il comma 2 destina le maggiori entrate derivanti dal comma 1 al « Fondo per la promozione del Turismo », istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ai sensi del comma 3 le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tale proposito segnala l'opportunità di coordinare la previsione del comma 3, che prevede l'utilizzo del Fondo solo per attività promozionali del turismo, con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

Riformula quindi la proposta di parere già formulata nella seduta di ieri (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo innanzitutto che il Parlamento debba assumere una posizione univoca sulla tematica delle spese fiscali, considerando del tutto contraddittorio e schizofrenico che in alcune occasioni se ne preveda la revisione ed in altra occasione se ne introducano di nuove.

Per quanto riguarda le detrazioni per la ristrutturazione dei beni culturali previste dal provvedimento, rileva come, sebbene tale strumento possa costituire un relativo incentivo allo sviluppo, esso presenti il rischio di realizzare un'ulteriore privatizzazione del settore, in particolare distorcendo le scelte che devono essere compiute dal decisore pubblico rispetto agli investimenti in materia.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle previsioni dell'articolo 13-*bis*, suggerisce al relatore l'opportunità di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera *c*), sia trasformandola in condizione, sia richiedendo alle Commissioni di merito che tale previsione sia applicabile solo dopo aver effettuato con i competenti organismi comunitari una valutazione circa la sua compatibilità con le norme dell'Unione europea.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*).

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del deputato Causi, riformulando conseguentemente l'osservazione di cui alla lettera *c*), mentre non ritiene di poter accedere alla richiesta del deputato Pesco, considerando adeguata la formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende la seduta, al fine di consentire al relatore di riformulare ulteriormente la propria proposta di parere.

La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.55.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, riformula ulteriormente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*), trasformando in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*), relativa all'articolo 13-*bis* del decreto-legge, nonché rafforzandone il contenuto, ed inserendo altresì una ulteriore premessa su tale materia.

La Commissione approva la proposta di parere, come ulteriormente riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione posta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, con la quale si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria.

Rileva innanzitutto come tale circolare preveda che, ai fini del censimento in catasto, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.

Ricorda inoltre come, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento ».

Evidenzia quindi come, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi.

In tale contesto, la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici e a quelle realizzate su aree di

pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore.

Sottolinea come pertanto non abbiano autonoma rilevanza catastale, e costituiscano semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. Fa presente come, in particolare, da ciò derivi l'insussistenza di alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;

b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il

limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

Ritiene pertanto che le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto a equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, a un ampliamento dell'immobile stesso obbligando, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, Imu, ed evidenzia come tutto ciò renda altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro dello stesso impianto è mediamente superiore di 3 volte al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile, così che per rispettare il sopraccitato valore limite del 15 per cento della rendita catastale è utilizzabile solamente il 5 per cento della superficie complessiva.

In considerazione delle nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici, che passa dal 9 al 3 per cento ritiene che tale variazione si traduca, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili, in quanto una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso.

A tale riguardo segnala inoltre che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento e che sulle condizioni di

diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide anche la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento.

Ricorda altresì che la questione è stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689 del 30 aprile 2014, in risposta alla quale il rappresentante del Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e come debba essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire.

In tale quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale, o la relativa redditività ordinaria, innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad un più coerente 40 per cento, nonché ad assumere iniziative normative che contemplino una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e ad adottare iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi, di fatto, ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Marco CAUSI (PD) dichiara di ritenere la proposta di legge in esame assolutamente inadatta a risolvere i problemi pur esistenti nel ciclo delle attività di riscossione, così come attualmente disciplinato. Ricorda come la delega per la riforma del fisco contenga i criteri in base ai quali il Governo dovrà porre mano alla riforma del suddetto ciclo di attività, evidenziando altresì come la proposta di legge C.2299 comporti rilevanti rischi in relazione alla corretta gestione ordinario dell'attività di recupero erariale, dando avvio sostanzialmente ad una sorta di « maxi rottamazione » dei ruoli, con effetti devastanti anche sulla corretta compliance fiscale tra Stato e cittadini. Sottolinea quindi come la proposta di legge si configuri nei fatti come una misura di natura condonistica, ricor-

dando come interventi di tale specie abbiamo già prodotto rilevanti danni in passato.

Ritiene che la proposta di legge risponda a ovvi e comprensibili interessi di tipo elettoralistico ai quali la maggioranza, per il proprio senso di responsabilità, non può accedere. Rammenta che in precedenti provvedimenti sono state già introdotte norme volte alla risoluzione di problemi connessi all'attività di riscossione, riducendo l'impatto dell'attività di riscossione coattiva sui cittadini. Cita, in tal senso, il decreto « salva Italia » del 2011 nell'ambito del quale è stata inserita la previsione del superamento dell'aggio spettante a Equitalia, e le previsioni, introdotte nel 2013 con il decreto-legge cosiddetto « del fare », che consentono ai contribuenti che versano in situazione di difficoltà economica di rateizzare le imposte dovute fino a 120 mesi in 10 anni.

Rileva, inoltre, come la proposta di legge non fornisca nessun contributo al tema forse più spinoso affrontato anche dalla legge delega per la riforma del fisco, relativo alla riscossione dei tributi da parte degli enti locali, rispetto al quale conferma l'impegno del PD per un intervento normativo da approvare nei prossimi mesi.

Sottolinea altresì il problema che si porrebbe rispetto all'articolo 3 della proposta di legge il quale, in materia di assunzione presso l'Agenzia delle entrate, prevede una riserva soltanto del 50 per cento delle assunzioni per il personale precedentemente impiegato presso la società Equitalia.

Ribadisce, quindi, di ritenere che tale proposta di legge risponda esclusivamente a fini di propaganda elettorale, denunciando, a conferma di tale impostazione elettoralistica, come nella giornata di ieri il Movimento 5 Stelle abbia invitato i suoi iscritti ad intasare, attraverso la pratica del « mail bombing » la sua casella di posta elettronica, asseritamente al fine di stimolare l'esame e l'approvazione di tale provvedimento.

Evidenzia quindi come l'attuale configurazione giuridica di Equitalia Spa sia il

frutto di un processo di pubblicizzazione dell'attività di riscossione attuato a partire dal 2005, ricordando che fino ad allora tale attività era demandata agli istituti bancari, e presentava notevolissimi profili di inefficienza.

In tale contesto ritiene che l'operazione politica posta in essere con la presentazione di questa proposta di legge sia anche poco rispettosa dei lavoratori dipendenti della società Equitalia, i quali sono già oggetto di numerose aggressioni da parte dell'opinione pubblica, e che andrebbero quindi tutelati, non sollecitando atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Esprime, quindi, il parere contrario del PD rispetto alla proposta di legge C. 2299, che ritiene radicalmente irrimediabile, preannunciando che, qualora fosse fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, il suo gruppo presenterà un emendamento soppressivo di tutti gli articoli del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con le opinioni espresse dal deputato Causi, ricordando di aver già dichiarato in Assemblea, in occasione della discussione sulla proposta di dichiarare l'urgenza della proposta di legge, il proprio parere contrario. Pur dichiarandosi non molto fiducioso rispetto alla possibilità che i decreti attuativi della delega fiscale potranno essere l'occasione per riformare il sistema della riscossione, ritiene, infatti, prioritario che non si ritorni alla situazione preesistente alla costituzione di Equitalia Spa, nella quale l'attività di riscossione era affidata, in modo frammentato, a soggetti privati. A tale riguardo, ritiene che sarebbe preferibile il trasferimento delle funzioni di Equitalia al Ministero dell'economia e delle finanze anziché all'Agenzia delle entrate, la quale, a suo avviso, esercita un controllo già troppo incisivo sull'attività di Equitalia, mentre i due ambiti della riscossione e dell'accertamento delle imposte dovrebbero essere mantenuti nettamente distinti.

Sottolineando, come, evidentemente, l'attività di riscossione non possa essere in ogni caso popolare tra i cittadini, rileva

come essa rappresenti comunque un'attività di prioritaria importanza in un Paese civile che necessita di un sistema di tassazione. Rileva a tal fine come anche le misure di sostegno sociale proposte dal Movimento 5 Stelle, quali l'introduzione di un reddito minimo garantito, non possano essere concepite se non in un Paese dotato di un sistema tributario.

Ritiene, in linea generale, ingiusta e sbagliata l'impostazione condonistica della proposta di legge, preannunciando, quindi, il proprio voto contrario ovvero, qualora sia posto il termine per la presentazione degli emendamenti, un emendamento per il trasferimento delle attività di riscossione da Equitalia Spa allo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge delega per la riforma del sistema fiscale, relativa ai criteri organizzativi delle attività di riscossione, da lui stesso sollecitata in occasione dell'esame parlamentare di tale provvedimento, consentirebbe il trasferimento delle attività di riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, come auspicato dal deputato Paglia.

Evidenzia invece come la soppressione della società Equitalia e il passaggio delle sue funzioni all'Agenzia delle entrate prospettata dalla proposta di legge in esame porrebbe il problema di un accentramento delle funzioni di controllo della legalità connesse all'accertamento delle imposte e di riscossione delle stesse nelle mani di uno stesso soggetto.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ritiene che la possibilità di un assorbimento di Equitalia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere anch'essa un'ipotesi da verificare in alternativa all'ipotesi dell'assorbimento della stessa all'interno dell'Agenzia delle entrate. Contesta quindi, la critica del deputato Causi circa la strumentalità della proposta di legge, che ritiene offensiva e non rispondente al vero.

Ricordando, quindi, come con un comunicato ufficiale il Movimento 5 Stelle

abbia offerto la propria disponibilità alle altre forze politiche di lavorare per il miglioramento delle norme in esame, rileva come il punto politico su cui i gruppi dovrebbero collaborare è il trasferimento delle funzioni svolte da Equitalia a un ente pubblico.

Evidenzia, inoltre, in linea generale, come la proposta di legge non configuri assolutamente un maxi condono e come il punto centrale e non modificabile della stessa sia esclusivamente la soppressione di Equitalia Spa, sulla quale chiede una presa di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in relazione al metodo con cui proseguire nell'esame del provvedimento, rileva come si prefigurino, da un lato, l'ipotesi di votare immediatamente il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea, e, dall'altro, quella di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. In tale seconda evenienza chiarisce che, qualora fosse presentato un emendamento soppressivo dell'intero provvedimento, questo sarebbe votato per primo e precluderebbe, se approvato, tutti gli altri eventuali emendamenti.

Carla RUOCCO (M5S) in risposta alla critica del deputato Causi circa il fatto che la proposta di legge in esame fomenti atteggiamenti di tipo aggressivo nei cittadini, ritiene che i cittadini siano già agitati ed esasperati a causa da una modalità di riscossione delle entrate che ritiene folle.

Chiede quindi che il PD esprima in modo chiaro la propria posizione con riferimento alla volontà o meno di riformare l'attuale assetto dell'attività di riscossione. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Partito Democratico, in occasione della discussione sulla legge delega per la riforma del fisco, ha prefigurato la volontà di attuare tale riforma, mentre nel corso di questa discussione sta esprimendo una posizione diversa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda come fenomeni di *mail bombing*

quali quello lamentato dal deputato Causi si verifichino spesso a danno di tutti i deputati.

In relazione all'intervento del Sottosegretario, rileva invece come sarebbe stato più corretto che il Governo esprimesse già in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, quando venne decisa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, la sua intenzione di concludere l'esame in Commissione attraverso il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) segnala come diversi sindacati dei dipendenti di Equitalia abbiano strumentalizzato la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, affermando falsamente che l'avversione dei cittadini nei confronti dei dipendenti della società Equitalia sia fomentata dal gruppo M5S. Ritiene invece, concordando con quanto dichiarato dal deputato Paglia, che l'attività di riscossione risulti storicamente generalmente invisibile agli occhi dell'opinione pubblica, anche a causa dei gravi errori e responsabilità dello Stato in questo campo.

Evidenzia, quindi, come la proposta di legge in esame non costituisca la causa, bensì la risposta al forte disagio mostrato dai cittadini nei confronti di Equitalia Spa.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, sottolinea come l'obiettivo principale della proposta di legge sia la soppressione di Equitalia, a seguito della quale si verrebbe a verificare, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la sovrapposizione del soggetto che svolge l'attività di accertamento delle imposte con il soggetto che ne cura la riscossione. Ricorda, infatti, che l'articolo 1 della proposta di legge non modifica la veste giuridica della società Equitalia, ma ha invece l'obiettivo esclusivo di determinarne l'assorbimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento all'osservazione dei deputati del Movimento 5 Stelle, i quali hanno evidenziato l'esigenza di rendere pubblica Equitalia, sottolinea come la stessa sia già di esclu-

siva proprietà pubblica, rilevando inoltre come, posto che l'Agenzia delle entrate detiene il 51 per cento delle quote di Equitalia, sarebbe semmai opportuno, come prospettato in precedenti interventi, che Equitalia fosse posta sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché dell'Agenzia delle entrate. Nel ricordare che storicamente l'attività di riscossione viene percepita come fortemente vessatoria, rileva l'eccessivo accanimento che traspare anche dall'impianto complessivo della proposta di legge, la quale non tiene conto del fatto che Equitalia, per esercitare le sue funzioni, si conforma alla legge e alle disposizioni ricevute dagli enti che se ne avvalgono per la riscossione dei tributi.

In tale contesto, rileva, quindi, in termini generali, come la proposta non affronti il tema centrale della questione, che ritiene essere quello della modifica delle norme che regolano l'attività di riscossione. Passando dunque a considerazioni sul merito della proposta di legge, ribadisce che qualora si producesse l'effetto di sovrapporre le funzioni di accertamento con quelle di riscossione dei tributi, affidando le stesse al medesimo soggetto, tale confusione dei ruoli indebolirebbe prima di tutto la posizione del contribuente, il quale vedrebbe diminuita la propria tutela nei confronti del fisco.

In tale ambito rileva inoltre come il trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate causerebbe notevoli problemi di ordine logistico, oltre che funzionale, all'Agenzia delle entrate stessa, la quale, in attuazione di politiche di spending review ha notevolmente ridotto in tutta Italia la dimensione delle proprie sedi. Posto che l'Agenzia delle entrate sarebbe incaricata di riscuotere non soltanto i crediti erariali, ma anche quelli spettanti agli altri enti pubblici, ritiene infatti che la suddetta Agenzia andrebbe in default, con conseguente indebolimento del rapporto tra contribuenti e fisco, in contrasto con i principi indicati dalla delega per la riforma del sistema fiscale.

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 2 della proposta di legge, sotto-

linea come non si possa confondere, come fa la proposta stessa gli interessi con le more, le sanzioni, l'aggio riconosciuto ad Equitalia e le spese delle procedure esecutive, ne ritiene si possano qualificare come interessi usurari somme addebitate al contribuente a titolo di sanzione.

Più in particolare, rammenta che attualmente il tasso di interesse per ritardata iscrizione al ruolo è fissato all'1 per cento e come gli interessi moratori per ritardato pagamento della cartella esattoriale dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa sono stabiliti nella misura del 5 per cento, non apparendo dunque, in entrambe i casi, esorbitanti.

Per quanto attiene invece alla tematica dell'aggio, riconosciuto ad Equitalia, rispetto alla quale il PD si è già da tempo attivato, ritiene che si possa sostituire tale sistema con un meccanismo di rimborso dei costi effettivi di riscossione, ma non reputa che tale evoluzione possa incidere radicalmente sull'ammontare delle spese di riscossione accollate al debitore. In caso contrario occorrerebbe affermare che i predetti costi di riscossione debbano essere sostenuti dallo Stato, o comunque dall'ente creditore, con conseguenze evidentemente paradossali.

Rileva quindi il taglio molto politico della proposta di legge che peraltro, sul piano del merito, non appare a suo giudizio meritevole di grande attenzione.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di accogliere positivamente la nuova ipotesi di cambiamento dello status giuridico di Equitalia nel senso prospettato dal Governo, preannunciando la propria disponibilità a discuterne in termini costruttivo nel corso della discussione sui decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Villarosa, evidenziando come l'attività di riscossione possa essere organizzata con modalità diverse da quelle attuali, citando l'esempio di numerosi enti pubblici che non si avvalgono della società Equitalia

per l'esercizio della suddetta attività. Con riferimento al rischio di commistione delle funzioni di accertamento e riscossione, che deriverebbe dal trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate, segnala come il gravissimo fenomeno delle cosiddette « cartelle pazze » dimostri come si siano già verificati numerosi casi di cattiva comunicazione tra gli enti che si avvalgono di Equitalia e quest'ultima e come la questione prospettata dal deputato Pelillo circa i problemi logistici che deriverebbero dal trasferimento delle funzioni di riscossione sarebbero facilmente superabili utilizzando i numerosi beni immobili inutilizzati che fanno parte del demanio dello Stato.

Sottolinea altresì come Equitalia, essendo una società per azioni, abbia obiettivi privatistici che cerca di raggiungere anche attraverso modalità vessatorie nei confronti dei cittadini, e come lo Stato si debba far carico non solo della definizione dell'entità ma anche delle modalità proprie dell'attività di riscossione delle tasse, oltre che del fatto che numerosi cittadini non sono più in grado di far fronte ai propri obblighi tributari.

Ritiene, quindi, indispensabile che su questa tematica si svolga un ampio dibattito durante l'esame della proposta di legge in Assemblea.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di condividere molte delle questioni poste dal deputato Pelillo. In particolare, ritiene che l'Agenzia delle entrate e Equitalia siano già, allo stato, eccessivamente interconnesse nello svolgimento delle rispettive funzioni. Osserva peraltro, come il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali, attualmente pari al 5 per cento, andrebbe dimezzato, in modo da equipararlo a quello che i cittadini possono vantare nei confronti dello Stato con riferimento alle somme di cui sono creditori.

Evidenzia, altresì, l'importanza di un intervento per ridurre anche l'aggio dell'8 per cento riconosciuto ad Equitalia, che ritiene assolutamente eccessivo e sproporzionato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) condivide pienamente le riflessioni esposte ai deputati di maggioranza e dal relatore, ritenendo che nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale potranno essere affrontati i citati temi della riduzione dell'aggio nonché della riforma dell'attività di riscossione, nel senso di renderla più efficiente.

Dal punto di vista del metodo, dichiara, inoltre, di condividere l'atteggiamento tenuto dal Governo nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ritenendo che non sia quella la sede in cui l'Esecutivo deve esprimere la propria posizione di dissenso rispetto ad una proposta di legge inserita nel calendario dell'Assemblea su richiesta di un Gruppo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara di essere assolutamente convinto dell'opportunità di intervenire sull'assetto delle funzioni di Equitalia, nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale, nell'ambito di una complessiva rivisitazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Ritiene, tuttavia, importante che sia mantenuta la terzietà del soggetto che svolge le attività di accertamento, attraverso misure che non abbiano l'effetto di diminuire, ma semmai di aumentare, la distinzione funzionale tra la suddetta attività di accertamento e l'attività di riscossione dei tributi.

Rileva, infatti, come, diversamente, l'attività di lotta all'evasione fiscale si trasformerebbe in una sorta di impropria « caccia » al gettito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene a questo punto necessario chiarire come procedere nell'esame della proposta di legge, rilevando come la maggioranza e il Governo abbiano espresso il loro orientamento a votare la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire al suo Gruppo di valutare il prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.50.

Daniele PESCO (M5S) dichiara come il Movimento 5 Stelle sia conscio della complessità della questione affrontata dalla proposta di legge C.2299 e si dichiara aperto alle eventuali proposte migliorative che dovessero pervenire da parte della altre forze politiche. A tal fine, chiede di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, attraverso i quali la Commissione potrà proseguire proficuamente l'esame della proposta stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del Gruppo M5S, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede che venga fissato un termine di presentazione degli emendamenti più ampio, posto che la proposta di legge concerne rilevanti e complesse questioni di merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'esame in Commissione, dovuta alla calendarizzazione della proposta di legge in Assemblea, per la giornata di lunedì 7 luglio, ritiene di dover confermare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2426, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ulteriori subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del Relatore (*vedi allegato 7*), integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Ricorda che, come ampiamente chiarito nel corso della precedente seduta, il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato riaperto solo per consentire ai gruppi di subemendare le parti nuove o modificate dell'emendamento 1.1 del Relatore, in considerazione della riformulazione dell'emendamento medesimo operata dallo stesso Relatore, senza che vengano meno i subemendamenti già presentati, riferiti a parti ancora sussistenti del citato emendamento.

In tale contesto non sono stati inseriti nel fascicolo, in quanto irricevibili, alcuni nuovi subemendamenti i quali non si riferiscono a parti nuove o modificate del predetto emendamento 1.1.

Rileva, peraltro, come la massima parte di tali nuovi subemendamenti irricevibili siano identici a subemendamenti già presentati in precedenza, i quali permangono nel fascicolo.

Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, precedentemente presentati e inclusi nel fascicolo, non potranno essere posti in votazione, in tutto o in parte, in quanto riferiti a parti dell'emendamento 1.1 non più presenti nella nuova formulazione dello stesso emendamento.

In particolare si tratta dei seguenti subemendamenti:

Busin 0.1.1.14, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.15, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Sottanelli 0.1.1.16, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Busin 0.1.1.31, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.39, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.42, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.81, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.90, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.91, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.92, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.93, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.95, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Pisano 0.1.1.98, il quale si riferisce a parole non più presenti nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Avverte altresì che a taluni subemendamenti sono state apportate alcune correzioni formali, al fine di riferirli correttamente alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerra 0.1.1.37 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il secondo periodo. Propone di accantonare i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Ginato 0.1.1.66, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Causi 0.1.1.71. Esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.1.130 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « 20.000 euro » con le seguenti « 15.000 euro ». Esprime invece parere contrario su tutti gli altri subemendamenti al suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), ad eccezione dei seguenti subemendamenti, sui quali si rimette alla Commissione: Pisano 0.1.1.9, Pisano 0.1.1.19, suggerendo che sia riformulato nel senso di far riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Sottanelli 0.1.1.25, Busin 0.1.1.31, Sottanelli 0.1.1.34, Pesco 0.1.1.56, Gutgeld

0.1.1.65, Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70, Pelillo 0.1.1.85, Paglia 0.1.1.88 e Sottanelli 0.1.1.89.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010, sul quale si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Lavagno 0.1.1.1 e Busin 0.1.1.2, nonché il subemendamento Paglia 0.1.1.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Pelillo 0.1.1.4 e Sottanelli 0.1.1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Busin 0.1.1.6, Pisano 0.1.1.7 e Ruocco 0.1.1.8.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.9 il quale intende formulare in termini più propri il capoverso articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), inserendovi una forma di contraddittorio tra il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e l'Amministrazione finanziaria.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sul subemendamento Pisano 0.1.1.9 ritenendo adeguata la formulazione del capoverso articolo 5-*quater*.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.9.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Businarolo 0.1.1.10 evidenziando come il gruppo M5S sia contrario ad ogni forma di sconto di pena o di condono: in tale prospettiva il subemendamento intende rafforzare i controlli nel caso di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevedendo che siano indicati gli intermediari e i profes-

sionisti che hanno gestito le attività finanziarie oggetto della procedura stessa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.10, Ruocco 0.1.1.11, Pisano 0.1.1.12, Busin 0.1.1.14, Capezzone 0.1.1.15 e Pisano 0.1.1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Gebhard 0.1.1.13 e Sottanelli 0.1.1.16.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.131, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.131.

Girolamo PISANO (M5S) illustra i propri subemendamenti 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22, i quali sono volti a escludere dalla procedura di collaborazione volontaria i soggetti già condannati per reati tributari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22.

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere l'ipotesi di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.19, suggerita dal Sottosegretario Zannetti.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso sul subemendamento Pisano 0.1.1.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.19 e 0.1.1.23.

Filippo BUSIN (LNA) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede i motivi del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.25.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento ai subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, ritiene che non possa essere l'Agenzia delle entrate a valutare la rilevanza penale delle informazioni trasmesse in ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) illustra il propri subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, i quali prevedono che tutte le informazioni rilevate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria siano trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.26.

Giovanni PAGLIA (SEL) con riferimento al subemendamento Pesco 0.1.1.27, ritiene che l'Autorità giudiziaria debba utilizzare come crede i dati trasmessigli nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.27 intenda correggere la cattiva formulazione del capoverso articolo 5-*quater*, comma 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.27, Ruocco 0.1.1.138 e Capezzone 0.1.1.132.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Petrini 0.1.1.29 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in merito al subemendamento Petrini 0.1.1.28, il quale affronta la questione relativa al caso in cui la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società oggetto di accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto della procedura. A tale proposito, ritiene opportuno accantonare il subemendamento per chiarire se il problema sia già stato risolto dall'Agenzia delle entrate, nel senso che le imposte versate dai soci nell'ambito della procedura di collaborazione, siano scomutate dalle maggiori imposte accertate in capo alla predetta società. In tal caso si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con l'opportunità di accantonare il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.30 il quale intende ridurre il termine entro il quale può essere avanzata domanda di collaborazione volontaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.30, Busin 0.1.1.31 e Capezzone 0.1.1.32.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.33 il quale intende specificare che i professionisti e gli intermediari devono comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica, registrazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

La Commissione respinge il subemendamento Businarolo 0.1.1.33.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.34, mentre ritira il proprio subemendamento 0.1.1.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.36.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento Guerra 0.1.1.37.

La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.1.1.37, come riformulato (*vedi allegato 8*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.38 e Lavagno 0.1.1.42.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, sono accantonati.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.43, il quale intende soprattutto escludere dalla cause di esclusione della punibilità o di riduzione della pena nel caso di collaborazione volontaria le imposte e le ritenute, ritenendo incongruente tale esclusione. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario su subemendamento Pisano 0.1.1.43, rilevando come il suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) abbia un equilibrio complessivo che si può contestare ma che non ritiene di mutare.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.43.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.44 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Plangger 0.1.1.46 e Gebhard 0.1.1.47 sono stati ritirati.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.48, il quale intende ripristinare l'applicazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale, eliminando sconti di pena che considera eccessivamente generosi.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.48.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.49 è stato ritirato.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.50, il quale intende specificare, nell'ambito del capoverso articolo 5-*quinquies*, che le sanzioni in materia di monitoraggio sono irrogabili esclusivamente nei confronti di chi ha attivato la procedura di collaborazione volontaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera fondata la preoccupazione alla base del subemendamento Busin 0.1.1.50.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.1.1.50 e Capezzone 0.1.1.51.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.52, il quale corregge un errore nella formulazione del capoverso articolo 5-*quinquies*, il quale rischia di introdurre un vero e proprio condono fiscale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.52 e 0.1.1.53, Pisano 0.1.1.54 e Lavagno 0.1.1.55.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.56, il quale intende rafforzare le sanzioni.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.56.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Gebhard 0.1.1.57, Plangger 0.1.1.58 e 0.1.1.59, nonché Gebhard 0.1.1.60.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.61 e Pisano 0.1.1.62.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Pesco 0.1.1.63 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.64.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.65.

La Commissione approva il subemendamento Ginato 0.1.1.66 (*vedi allegato 8*), risultando assorbito il subemendamento Causi 0.1.1.71.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.67.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.69.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.68, il quale intende ridurre l'ammontare massimo fino al quale si applica il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività oggetto della collaborazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70 e Lavagno 0.1.1.72.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Gutgeld 0.1.1.73 e Sottanelli 0.1.1.75 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.74, Busin 0.1.1.76 e 0.1.1.77.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Sottanelli 0.1.1.78, 0.1.1.79 e 0.1.1.80 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.81.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Gutgeld 0.1.1.82 e Sottanelli 0.1.1.83, sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.84.

Michele PELILLO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.85 il quale intende inserire un ulteriore elemento per favorire l'utilizzo dello strumento della collaborazione volontaria specificando che il richiedente deve rilasciare al professionista che lo assiste in tale ambito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero. Ritiene infatti che tale previsione ponga i contribuenti nella condizione di consigliare i soggetti interessati ad avvalersi della procedura, escludendo il rischio di essere impropriamente accusati delle eventuali falsità nella documentazione prodotta dal richiedente. Chiede pertanto di rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.1.1.86.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.87, il quale intende precisare che la sanzione per l'esibizione di atti o documenti falsi riguarda tutte le attività finanziarie costituite all'estero anche direttamente o interposta persona.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.87 e 0.1.1.88.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.89, il quale affronta la medesima tematica del subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.99.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente il proprio subemendamento 0.1.1.133, il quale sopprime i commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.133 e Capezzone 0.1.1.135.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.134.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.136, il quale intende precisare che il versamento previsto dal comma 1-*ter*, lettera *b*), deve avvenire in un'unica soluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.136 e 0.1.1.137.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Plangger 0.1.1.94 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Pesco 0.1.1.96 e Lavagno 0.1.1.97, gli identici Pesco 0.1.1.100 e Businarolo 0.1.1.101, nonché i subemendamenti Paglia 0.1.1.103, Colletti 0.1.1.117 e 0.1.1.118.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Colletti 0.1.1.119.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.123 e Paglia 0.1.1.124.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.125.

Michele PELILLO (PD) sottoscrive il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, invitando il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso su di esso. Non comprende, infatti, la ratio per la quale l'Agenzia delle entrate, pur disponendo di diverse migliaia di candidati dichiarati idonei in concorsi già svolti debba procedere ad ulteriori procedure concorsuali con conseguente dispendio di tempo e di risorse, per bandire ulteriori concorsi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, propone di accantonare i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri subemendamenti 0.1.1.128 e 0.1.1.129 ed accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.130.

La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.1.130, come riformulato (*vedi allegato 8*), risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Schullian 1.08.

Carla RUOCCO (M5S) chiede di sapere quale sia la posizione della maggioranza e del Governo sull'importante tema dell'autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, essendo ancora accantonati taluni subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), si passerà ora all'esame degli articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(*Riciclaggio*).

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“648-bis. (*Riciclaggio*). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non

colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater e comma 1-bis relativa a detti denaro, beni o altre utilità.».

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.010, ringraziando il relatore ed il Governo per il lavoro svolto su tale tematica. Ritiene, infatti, che la Commissione compia un atto politicamente molto rilevante dando avvio alla riforma del reato di riciclaggio, che viene riformulato nei termini indicati dal Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, in occasione dell'audizione svolta alcuni mesi fa presso la Commissione Finanze alla luce del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale presieduta dallo stesso dottor Greco.

Nel ricordare come sia in corso di esame al Senato un intervento più generale in materia penale, ritiene che la soluzione normativa individuata in questa sede sia comunque utile, pur essendo suscettibile di ulteriori valutazioni anche nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, comunque, come sia opportuno introdurre tale previsione nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto la riforma della disciplina penale del riciclaggio risulta ultimamente legata alla tematica della *voluntary disclosure*, atteso che tale profilo sanzionatorio risulta necessario per massimizzare l'efficacia della predetta *disclosure*.

Evidenzia, peraltro, come il Governo e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento potranno comunque contribuire a migliorare ulteriormente tale intervento normativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno comprendere quali siano i rapporti tra la riformulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale e la fattispecie relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita disciplinata dall'articolo 648-*ter* del codice penale. Ricorda, infatti, che lo stesso dottor Greco aveva segnalato l'inopportunità di estendere le previsioni in materia di autoriciclaggio a quelle dell'autoimpiego.

Michele PELILLO (PD), nel rilevare come la riformulazione dell'articolo 648-*bis* prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, non contempli l'ipotesi di autoimpiego, condivide le considerazioni del deputato Causi ma esprime, al contempo, preoccupazione circa la connessione tra la nuova fattispecie e le norme tributarie penali, le quali riguardano fattispecie specifiche. Segnala, infatti, come, anche nel caso del delitto tributario più semplice, quale la dichiarazione infedele, si determini un arricchimento del reo, che incrementa il proprio patrimonio grazie al mancato versamento di tutte le imposte dovute, e come pertanto anche tale fattispecie penale possa rientrare nella nuova previsione di

cui al predetto articolo 648-*bis*, incrementando in tal modo in termini significativi la sanzione applicabile a tale delitto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera meritevole di attenzione le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come le implicazioni derivanti dalla riformulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale rischino di porsi in contraddizione con le norme di delega per la riforma del sistema fiscale, contenute nella legge n. 23 del 2014, relative alla revisione delle sanzioni tributarie.

Marco CAUSI (PD) ritiene che i principi di delega contenuti nella legge n. 23 del 2014 siano pienamente coerenti con le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, in quanto la predetta delega prevede una riforma del sistema penale tributario che deve orientarsi alla depenalizzazione delle fattispecie di minore gravità, quali l'infedele o omessa dichiarazione, mantenendo invece invariate i presidi penali nel caso di fattispecie fraudolente.

In tale contesto evidenzia come attualmente un numero oscillante tra 100.000 e 200.000 cittadini italiani, titolari di depositi presso banche svizzere, abbiano ricevuto da tali banche la richiesta di dichiarare che le somme da loro depositate non sono frutto di evasione, pena la chiusura dei depositi stessi. In tale contesto, il provvedimento in esame intende offrire a tali cittadini la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria definita secondo il modello OCSE, a meno che essi non decidano di trasferire ulteriormente le loro attività in Paesi inseriti nella cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Pertanto, la revisione del reato di autoriciclaggio può costituire la spinta decisiva per convincere i predetti soggetti ad aderire alla procedura di emersione, onde evitare di incorrere in un reato più grave di quello attualmente previsto.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che la tematica dell'autoriciclaggio debba essere affrontata tenendo innanzitutto presente che l'evasione tributaria, anche se perpe-

trata attraverso modalità non fraudolente, costituisce comunque un reato il cui trattamento deve essere analogo a quello di altri reati, anche ai fini del riciclaggio.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide il ragionamento del deputato Pelillo ma sottolinea come proprio tale argomentazione lo induca ad esprimere il proprio favore rispetto all'inserimento del reato di auto-riciclaggio, al fine di rafforzare la sanzione penale di tale fattispecie. Non ritiene invece condivisibile il secondo comma del nuovo articolo 648-*bis*, in quanto la riduzione della pena ivi prevista si applicherebbe a quasi tutti i reati connessi all'evasione tributaria. Ritiene, in generale, che l'intero provvedimento sulla voluntary disclosure si sarebbe potuto limitare alla riforma del reato di riciclaggio, valutando negativamente la restante parte del provvedimento, il quale introduce una serie di norme di favore che comunque non serviranno, di per sé, a favorire l'emersione delle attività detenute all'estero.

Filippo BUSIN (LNA) esprime la propria contrarietà rispetto alla riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo 1.010, in base alle considerazioni espresse dal deputato Pelillo. Con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come l'introduzione di previsioni eccessivamente punitive possano sortire l'effetto contrario a quello auspicato, inducendo i soggetti interessati a trasferire le proprie attività in paradisi fiscali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita a compiere un'ulteriore riflessione sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto si rischia di applicare norme penali molto severe anche a fattispecie di modesto rilievo, inducendo i soggetti potenzialmente interessati a far emergere tali attività a trasferirle presso paradisi fiscali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il dibattito in corso dimostri l'esigenza di maturare orientamenti chiari sui temi in discussione. A tale proposito

rileva come il Governo abbia inteso compiere un'attenta riflessione su tali problematiche, in considerazione dell'interconnessione tra il reato di riciclaggio ed i reati di natura tributaria. Ritiene, comunque, che la Commissione abbia spazio per valutare tale aspetto, che costituisce uno degli elementi qualificanti del provvedimento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritiene legittimo contrastare l'inserimento della fattispecie penale dell'autoriciclaggio, ma ritiene che tale previsione non si ponga in contraddizione con la logica sottesa al provvedimento in esame.

Marco CAUSI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal dottor Greco in occasione della sua audizione presso la Commissione Finanze, rileva come, in quella sede, si fosse evidenziata l'evoluzione dell'impostazione del contrasto al riciclaggio, che era in precedenza riferita solo alla ricerca dei capitali delle organizzazioni criminali, e che ora deve invece tenere anche conto dei fenomeni di evasione tributaria e dei reati finanziari. In tale spirito la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 1.010 fa propria la formulazione proposta dalla Commissione ministeriale in materia presieduta dallo stesso dottor Greco, distinguendosi, in termini più garantisti, dalla proposta presentata dal Governo al Senato, la quale introduce, oltre alla figura dell'autoriciclaggio, anche quello dell'autoimpiego.

Sottolinea inoltre come la riforma della disciplina del riciclaggio qui proposta possa costituire un incentivo al Governo per accelerare quanto più possibile la revisione del sistema penale tributario prevista dalla delega in materia fiscale.

Michele PELILLO (PD) considera illuminanti le considerazioni del deputato Causi, esprimendo le sue perplessità circa l'introduzione della fattispecie dell'autoimpiego.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera possibile procedere ad un'ulteriore ri-

formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, al fine di tener conto della specificità della fattispecie della dichiarazione infedele, senza peraltro rinunciare all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce l'opportunità di approfondire ulteriormente la tematica, eventualmente anche rinviando la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 alla seduta di domani, al fine di evitare i rischi segnalati dal deputato Pelillo.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea innanzitutto come il principio fondamentale cui occorre riferirsi sia quello secondo cui ciascuno deve essere responsabile dei propri atti, sia che si tratti di un comune cittadino, sia che si tratti di un professionista o di un imprenditore. Pertanto, anche nel caso di dichiarazione infedele, la responsabilità di chi si sia macchiato di tale comportamento illecito non può essere esente da sanzioni.

Paolo PETRINI (PD) considera improprio applicare sanzioni molto gravi per fattispecie la cui offensività risulta oggettivamente modesta, quali, ad esempio, il caso di errori nelle detrazioni inserite nella dichiarazione dei redditi.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera necessario prendere spunto dalle considerazioni espresse dal deputato Causi, mentre dissente dalle opinioni del deputato Pelillo. Reputa altresì interessanti le dichiarazioni del Sottosegretario, rilevando come, nel momento in cui si rivede il sistema penale tributario, il Governo possa intervenire attraverso lo strumento della delega fiscale per tenere conto della novità introdotta dalla nuova fattispecie penale dell'autoriciclaggio, eventualmente escludendo l'applicazione delle sanzioni tributarie per le ipotesi meno gravi.

Ritiene, peraltro, che l'infedele dichiarazione debba essere comunque considerata un reato.

Marco CAUSI (PD) ribadisce come la formulazione proposta dall'articolo ag-

giuntivo, la quale discende dal testo elaborato dalla Commissione Greco, rappresenti l'ipotesi più garantista fra tutte quelle finora elaborate in materia, invitando pertanto la Commissione a considerare tale aspetto. Sulla base delle verifiche informalmente svolte in questi minuti, ritiene di poter escludere i rischi paventati dal deputato Pelillo, in quanto il vantaggio derivante dal contribuente dall'infedele dichiarazione non può essere qualificato penalmente come auto riciclaggio, ma casomai, in linea teorica, come un'ipotesi di autoimpiego, figura, quest'ultima, peraltro non contemplata dal suo articolo aggiuntivo. Ricorda invece che la norma presentata dal Governo al Senato prevede l'inserimento nel codice penale della predetta fattispecie di autoimpiego.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il primo comma del nuovo articolo 648-*bis* del codice penale, come risultante dall'articolo aggiuntivo 1.010, possa interpretarsi anche in termini più ampi di quelli indicati dal deputato Causi, rimanendo pertanto in piedi le preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene pertanto che occorra comprendere appieno l'incastro tra la modifica del reato di riciclaggio con gli interventi sul sistema penale tributario che saranno realizzati ai sensi della delega fiscale.

Ribadisce, peraltro, il fatto che il provvedimento in esame non intende in alcun modo costituire una forma di condono e necessiti di prevedere anche norme che abbiano un significativo effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati dalla procedura di collaborazione volontaria.

Con riferimento ad una considerazione del deputato Causi rileva come, sebbene sia sostenibile che la riforma del riciclaggio possa costituire uno sprone rispetto all'attuazione da parte del Governo della delega per la riforma del sistema penale tributario, tale intervento esponga anche al rischio di introdurre norme potenzialmente dirimenti per l'equilibrio del sistema.

Marco CAUSI (PD) si dichiara stupefatto per le dichiarazioni del Sottosegre-

tario, considerandole in contraddizione con l'orientamento del Governo, il quale da tempo invita la Commissione a velocizzare l'esame del provvedimento, nonché con l'atteggiamento finora tenuto dallo stesso Sottosegretario, il quale ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1.010. Ritiene pertanto paradossale che il rappresentante del Governo critichi una proposta che appare assai più garantista di quelle formulate dall'Esecutivo al Senato.

Invita pertanto a procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, come riformulato, ribadendo l'intima connessione di tale previsione con il contenuto della proposta di legge.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rivendica l'assoluta coerenza delle posizioni da lui espresse nel corso dell'esame del provvedimento, durante il quale ha ribadito la necessità di assicurare un forte raccordo tra le previsioni in materia di riciclaggio e la delega fiscale per la riforma del sistema penale tributario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, rilevando inoltre come la formulazione proposta del nuovo articolo 648-*bis* del codice penale sia diversa da quella ipotizzata dalla Commissione Greco.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come il movimento M5S sia sostanzialmente favorevole alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, pur esprimendo critiche per le lacune esistenti nel testo, ritenendo pertanto opportuno compiere ulteriori approfondimenti in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel ribadire la sua valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.010, ritiene che esso debba essere posto in votazione subito.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 1.010 sia stato presentato da tempo e ci sia stato pertanto tutto il

tempo per approfondirne il contenuto. Ritiene quindi opportuno lanciare fin da oggi un forte segnale sulla tematica del riciclaggio, fermo restando che sarà comunque possibile apportare in seguito eventuali ulteriori miglioramenti al testo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, riconosce che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 risulti nettamente più garantista rispetto alle proposte avanzate in materia al Senato, rilevando tuttavia come sussistano fondati dubbi interpretativi sulla norma, atteso che la nuova disciplina proposta potrebbe essere interpretata in maniera molto difforme dai singoli uffici giudiziari. In tale contesto invita a fare maggiore chiarezza circa l'applicabilità delle nuove previsioni alle fattispecie penali tributarie meno gravi, proponendo di rinviare il voto dell'articolo aggiuntivo alla seduta di domani, al fine di verificare l'opportunità di puntualizzare maggiormente tale aspetto.

Marco CAUSI (PD) si dichiara disponibile a rinviare brevemente il voto dell'articolo aggiuntivo 1.010, che ritiene comunque debba avvenire entro la seduta odierna.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Paglia 1.06 e Colletti 1.07.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.09.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, sospende la seduta fino al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 20.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dall'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, a seguito del dibattito svolto finora, e raccogliendo le diverse riflessioni e sollecitazioni emerse in tale ambito, nonché i contributi recati anche da altri articoli aggiuntivi, tra i quali richiama in particolare l'articolo aggiuntivo Colletti 1.03, conferma il parere favorevole già espresso sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato in precedenza, anche perché è stato verificato in sede tecnica e di Governo che « una mera dichiarazione infedele non accompagnata da occultamento finalizzato ad ostacolare l'identificazione del provento del reato fiscale » non determina la punibilità ai fini dell'antiriciclaggio.

Si riserva peraltro di esprimere tali considerazioni anche nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, riservandosi altresì di formulare eventuali ordini del giorno volti a impegnare il Governo nella stessa direzione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato (*vedi allegato 8*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*) precedentemente accantonati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Busin 0.1.1.24 e sulla prima parte del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, rilevando come essi pongano, in linea generale, un problema di distribuzione delle competenze e delle responsabilità in capo alle procure della Repubblica e all'Agenzia delle entrate.

Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Busin 0.1.1.24 e Sottanelli 0.1.1.25, suggerendo di trasferire in un ordine del giorno da presentare in Assemblea l'ultima parte del predetto subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, il quale prevede, nel caso in cui non siano rilevate fattispecie penalmente rilevanti, che la comunicazione da

parte dell'Agenzia dell'entrate alla procura della Repubblica circa la procedura di collaborazione volontaria non è dovuta.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.24 sia volto a far sì che la procedura di voluntary disclosure sia appetibile per i soggetti potenzialmente interessati, evitando che nell'ambito della procedura stessa siano previste misure che risultano più severe e penalizzanti rispetto a quelle previste dall'ordinaria procedura di accertamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il suo parere negativo sul subemendamento Busin 0.1.1.24.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, con riferimento al subemendamento Petrini 0.1.1.28, rileva come il suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) assorba molte delle modifiche proposte dal subemendamento stesso, invitando pertanto a ritirarlo e suggerendo di trasferirne le parti non assorbite in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Paolo PETRINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.28.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere negativo sul subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.34: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: “fino alla metà” con le seguenti: “fino a un quarto”».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 0.1.1.39.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) accoglie proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.40.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di apprezzare lo sforzo del relatore nel proporre la riformulazione del suo subemendamento Busin 0.1.1.41, che dichiara di accettare, pur rilevando come essa non risolva la questione centrale dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta all'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. A tal proposito, evidenzia come, proprio in conseguenza della suddetta discrezionalità, si potrebbe teoricamente verificare che sedi diverse dell'Agenzia delle entrate operino valutazioni differenti in relazione a situazioni del tutto simili.

Daniele PESCO (M5S) afferma come il Movimento 5 Stelle si opponga a qualunque intervento normativo di carattere condonistico, evidenziando come, in tal caso, gli sconti di pena riguardino reati tributari molto gravi, quali il delitto di falsa fatturazione.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.39 ed approva i subemendamenti Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 8*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemenda-

mento Pelillo 0.1.1.85, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene preferibile approvare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89, che considera formulato in termini più propri, considerando assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione approva il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89 (*vedi allegato 8*), risultando pertanto assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Bonomo 0.1.1.126 è stato sottoscritto dal deputato Pagano.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Bonomo 0.1.1.126, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “di personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato” con le seguenti: “a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato”».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione del subemendamento Bonomo 0.1.1.126.

La Commissione approva il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, come riformulato (*vedi allegato 8*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato il subemendamento Iacono 0.1.1.127.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 8*), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta,

avvertendo che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia come nel settore della birra, dei prodotti alcolici intermedi e dell'alcol etilico sono stati previsti ripetuti aumenti delle aliquote d'accisa.

In particolare, con successivi provvedimenti a partire dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è stato disposto un progressivo incremento delle aliquote d'accisa, che, a far data 1° gennaio 2015 è valutato nella misura del 27,4 per cento circa.

Tali aumenti rispondenti all'esigenze di predisporre un'adeguata copertura finanziaria a provvedimenti recanti oneri a carico del bilancio dello Stato, sono destinati a incidere negativamente sulla domanda nel mercato degli alcolici, con ricadute negative in termini di impatto occupazionale in una filiera caratterizzata in Italia dalla presenza di molte aziende di piccole e medie dimensioni.

Inoltre, l'aumento dei prezzi dei beni in argomento, dovuto all'inasprimento della tassazione, contraendo la domanda, è suscettibile di determinare una sensibile riduzione anche del gettito erariale legato all'imposta sui consumi dei prodotti alcolici, che un recente studio economico ha quantificato in 109 milioni di euro.

Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il gettito effettivo derivante delle accise sui prodotti alcolici che si è registrato a partire dal mese di ottobre 2013, anche al fine di valutare l'opportunità di evitare l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, del prossimo aumento dell'aliquota di accisa sui prodotti alcolici.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova ripercorrere i recenti interventi normativi che hanno previsto il progressivo aumento dell'aliquota di accisa sui prodotti alcolici.

L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha stabilito, un lieve incremento delle aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dal 1° gennaio 2015.

Durante i lavori di conversione del menzionato decreto-legge n. 91, è stato emanato il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che, all'articolo 25 ha previsto nuove e più elevate aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra a decorrere rispettivamente dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015.

Nel corso della conversione del menzionato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state introdotte nell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 91 dalla relativa legge di conversione n. 112, le lettere *e-bis*) ed *e-ter*), le quali hanno previsto un ulteriore incremento delle aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti alcolici intermedi e birra, per reperire 28 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'articolo 7 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 gennaio 2014,

n. 5, ha successivamente precisato che i menzionati incrementi di accisa dovessero essere fissati con apposita determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanarsi entro il 31 dicembre del 2013 e dovessero trovare applicazione avendo a base le aliquote di accisa stabilite, con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015, dal sopra richiamato articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

In ottemperanza a tale disposizione è stata emanata la determinazione n. 145744 del 23 dicembre 2013, con la quale sono state fissate le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcoli intermedi e l'alcole etilico, in vigore rispettivamente dal 1° marzo 2014 e dal 1° gennaio 2015.

In seguito, tuttavia, l'articolo 12, comma 7-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto che con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procedesse alla modifica della soprarichiamata determinazione n. 145744, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014, quantificando le relative minori entrate in 15 milioni di euro per i quali veniva individuata apposita copertura.

Conseguentemente è stata emanata la determinazione n. 21772 del 25 febbraio 2014.

In questo quadro normativo, ove lo stesso resti immutato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le aliquote di accisa su birra, prodotti alcoli intermedi e alcole etilico sono effettivamente destinate a subire un ulteriore incremento, in quanto dalla predetta data troveranno applicazione le aliquote fissate dalla menzionata determinazione n. 145744.

Tuttavia, preso atto di quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, che riportano dati di uno studio economico sul settore della birra da cui si registrerebbe un minor gettito erariale rispetto a quello previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nel periodo ottobre 2013-aprile 2014 si sono realizzate maggiori entrate per accisa su alcole e bevande alcoliche pari a 111 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Con particolare riferimento al settore della birra l'incremento del gettito dell'accisa, rispetto al periodo ottobre 2012-maggio 2013 è pari a 44 milioni di euro.

Il Dipartimento delle finanze sottolinea che il *trend* di crescita del gettito stimato a tutto maggio del corrente anno (+20 per cento circa) rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2013 è tale da garantire il maggior gettito stimato in sede di relazione tecnica ai menzionati provvedimenti che hanno disposto gli aumenti delle aliquote di accisa in questione (decreto-legge n. 31 del 2013 e decreto-legge 104 del 2013).

ALLEGATO 2

5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stata disposta l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, e che tale accorpamento è stato giustificato dall'esigenza di conseguire obiettivi di risparmio e, razionalizzazione gestionale ed efficientamento delle strutture.

Tenuto conto di ciò, gli Onorevoli chiedono al Governo se non ritenga opportuno fornire una dettagliata esposizione in ordine all'effettiva sussistenza di economie di scala e sinergie operative nelle operazioni di accorpamento tra le Agenzie fiscali, corredata da una stima quantitativa delle economie finora conseguite e di quelle conseguibili nel medio e lungo periodo.

In particolare tali informazioni devono considerarsi utili tra l'altro, a parere degli Onorevoli interroganti, al fine di riconsiderare l'opportunità di «mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori» che, in esito al suddetto accorpamento sono attribuite alla competenza dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Ai sensi del citato articolo 23-*quater* del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è

stato previsto dal 1° dicembre 2012 che l'Agenzia del Territorio venisse incorporata nell'Agenzia delle Entrate.

L'operazione rientrava in una più ampia manovra di revisione degli apparati amministrativi, finalizzata a ridurre la spesa pubblica ma anche ad accrescere l'efficienza delle strutture. L'incorporazione è avvenuta alla data fissata.

Il processo di integrazione, ancora in corso di attuazione, si propone di perseguire a regime questi obiettivi:

migliorare i servizi all'utenza e sviluppare la tax compliance (un solo accesso in ufficio e un solo punto di riferimento per tutte le problematiche legate alla fiscalità immobiliare);

potenziare l'azione di contrasto all'evasione (gestione integrata delle banche dato delle proprietà immobiliare);

realizzare economie di scala nelle attività indirette e di gestione (personale, amministrazione, I.C.T., audit e sicurezza, comunicazione, governo strategico e pianificazione).

La Relazione del Sig. Ministro dell'economia e delle finanze presentata in Parlamento ai sensi del citato articolo 23-*quater*, comma 1 della legge 95 del 2012 ha tracciato gli orizzonti temporali del processo di integrazione che prevede governance integrata dei processi *no core* – già realizzata – e quella dei processi *core*, da realizzare entro il 31 dicembre 2015.

In particolare, per i processi *no core*, dal 1° dicembre 2012 sono state soppresse quattro Direzioni Centrali provenienti dal-

l'Agenzia del Territorio (Risorse Umane e Organizzazione, Sistemi informativi, Pianificazione Controllo e Amministrazione, Audit) nonché, l'area Coordinamento e integrazione funzionale e l'area Comunicazione e relazioni internazionali: le articolazioni interne delle strutture soppresse sono confluite senza modifiche nelle corrispondenti Direzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Con successivo atto direttoriale del 30 aprile 2013 è stato ridisegnato l'assetto interno della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, della Direzione Centrale del Personale e del settore comunicazione, eliminando le sovrapposizioni dovute all'accorpamento.

A seguito del riassetto, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali centrali è stato ridotto di 33 unità, rispetto alle posizioni esistenti presso l'Agenzia delle Entrate e V Agenzia del Territorio all'atto dell'accorpamento.

Anche a livello regionale sono state eliminate le duplicazioni, sopprimendo 23 posizioni preposte ad attività *no core* presso le Direzioni regionali-Territorio e assegnando le relative funzioni alle Direzioni regionali « area Entrate ».

Con atto direttoriale del 15 maggio scorso, si è infine completata l'integrazione delle strutture anche a livello regionale.

Le Direzioni regionali-Territorio sono state soppresse e le relative funzioni di coordinamento tecnico operativo degli uffici provinciali-Territorio sono state affidate alle Direzioni regionali « area Entrate ».

Gli interventi complessivamente adottati in applicazione all'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 95/2012, hanno comportato la riduzione di circa 180 posizioni, pari a circa la metà dell'obiettivo da raggiungere ai sensi del suddetto articolo 23-quinquies.

Nell'ambito del processo di integrazione dei processi core, tutt'ora in fase di realizzazione, significativi risparmi potranno derivare dalle attività di razionalizzazione della logistica. Ciò potrà avvenire

attraverso la riduzione della spesa per canoni di locazione; infatti, la riconduzione delle attività nello stesso immobile comporterà un fabbisogno finanziario minore e favorirà l'integrazione delle attività. In tale contesto è partito uno specifico progetto di razionalizzazione, nell'ambito del quale sono state avviate alcune iniziative pilota di accorpamento degli uffici e di razionalizzazione degli archivi, dato – quest'ultimo – di particolare rilievo per la logistica dell'incorporata Agenzia del Territorio.

Come già accaduto in precedenti processi di riorganizzazione dell'Agenzia (ad es. l'accorpamento degli uffici II.DD., IVA e registro), il conseguimento di effettivi risparmi e l'ottimizzazione dei processi lavorativi richiederà tempi adeguati, anche per assicurare alle strutture di continuare ad operare a pieno regime evitando rallentamenti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto di competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.

L'Agenzia ha regolarmente monitorato lo stato dell'organizzazione dopo l'incorporazione dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al fine di verificare la « tenuta » dei processi di razionalizzazione in atto e l'entità delle economie realizzate e realizzabili.

Sullo stato della incorporazione l'Agenzia si impegna a riferire più compiutamente al Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *h*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, legge di delegazione fiscale, in base al quale si dovrà « alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie » in modo da perseguire il rafforzamento dei controlli fiscali.

Le azioni di razionalizzazione sin qui condotte nell'ambito della prima fase del processo di incorporazione (riguardanti in

prevalenza le attività di supporto e la logistica ma realizzate anche in settori elettivi di attività) sono state studiate per garantire durevoli effetti di risparmio ed efficienza, senza peraltro pregiudicare la possibilità che i due enti originari possano tornare a separarsi.

Va, incidentalmente, precisato che alcuni risparmi sono riconducibili non già all'incorporazione ma al taglio delle dotazioni organiche previsto autonomamente per le due amministrazioni e incidente, in particolare, nel caso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul numero delle posizioni di vertice. La soppressione di cinque posizioni dirigenziali di livello generale comporta a regime un risparmio di circa 1,3 milioni di euro annui.

All'indomani dell'incorporazione è stato messo a punto un primo piano di razionalizzazione logistica, allo scopo di conseguire una contrazione della spesa per gli oneri di locazione passiva, mantenendo invariato il livello di servizio nei confronti degli operatori e rispettando i parametri imposti dal novellato articolo 2, comma 222-*bis* della legge n. 191 del 2009 (20-25 mq per addetto).

Il risparmio conseguibile, derivante dai canoni di affitto che a regime non verranno più corrisposti e dai minori costi di gestione è stimato in circa 1 milione di euro annui. *Medio tempore*, sono programabili ulteriori interventi di razionalizzazione logistica (in dipendenza anche da ulteriori modificazioni organizzative) che riguardano circa 60 uffici, e che potrebbero consentire un risparmio stimato in circa 3 milioni di euro.

Sul versante delle attività istituzionali dell'Area Monopoli, è in corso di definizione il piano di riorganizzazione degli uffici sull'intero territorio nazionale. Questo specifico piano condizionerà ovviamente anche il processo di razionalizzazione e della logistica che coinvolgerà gli uffici di entrambi gli enti originari. In coerenza con la revisione organizzativa è già stato rivisto il piano dei controlli affidati ad altri enti con un risparmio stimato nella prima fase sperimentale di circa 3 milioni di euro.

Un'attenta opera di revisione di tutte le commissioni di controllo e certificazione sugli esiti dei giochi, il reinquadramento giuridico di queste attività, l'esclusione dei direttori di vertice dalle Commissioni, nonché l'applicazione a queste fattispecie degli istituti contrattuali del comparto agenzie fiscali, consentiranno a regime un risparmio di circa il 20 per cento su una spesa di circa 350.00 euro annui.

Il nuovo regime entrerà in vigore dal 1° agosto 2014.

Infine, è opportuno ricordare come l'operazione di incorporazione abbia comportato un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'Ente incorporato all'Ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'Ente incorporante.

Ne è conseguita la previsione di più sezioni del ruolo – introdotta dal decreto ministeriale dell'8 novembre 2012 su proposta dell'Agenzia – per consolidare l'impostazione normativa e consentire, al contempo, di ipotizzare un passaggio parziale di personale da una sezione all'altra al fine di accompagnare il processo di razionalizzazione organizzativa, senza toccare, almeno nel breve periodo, l'integrità operativa delle due principali aree di attività.

L'Agenzia ha avanzato una proposta normativa circa la possibilità di legittimare la mobilità interna di parte del personale dell'Area monopoli all'Area dogane. La proposta è stata approvata da un ramo del Parlamento ma poi abbandonata.

Tale proposta, nel caso di consolidamento del processo di integrazione, conserva la sua attualità – rispetto a ipotesi di « parificazione » generalizzata dei trattamenti economici, ovvero di mero rinvio agli esiti del contenzioso – se commisurata all'esigenza di favorire processi di razionalizzazione organizzativa e cogliere, quindi, appieno i vantaggi dell'operazione di incorporazione.

Per il momento, secondo quanto disposto dal legislatore fino al completamento del processo di riorganizzazione, le attività proprie dell'ente incorporato, ossia facenti capo all'Area monopoli o all'ex Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.) continuano a essere svolte dai relativi uffici e dal relativo personale, che continua a percepire lo stesso trattamento economico già in godimento presso l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ovvero presso l'ex A.S.S.I.).

Tuttavia, una norma capace di garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale favorirebbe il concretizzarsi di tutti i risparmi già associabili all'integrazione delle strutture e delle funzioni.

Per esempio, la concentrazione di tutte le funzioni di supporto (personale, amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, affari legali), avviata nel corso del 2013 e destinata a completarsi nel corso del 2014, consentirà, sulla base di alcune ipotesi, un risparmio di risorse umane compreso tra le 200 e le 250 unità (ovvero circa 10 milioni di euro). Allo stato, queste unità vengono reimpiegate nell'Area monopoli, ossia nel settore di attività che meno necessita di potenziamento, considerato che l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stata destinataria, nel recente passato, di un cospicuo innesto di personale (proveniente da altre amministrazioni). Di converso, il libero reimpiego di queste risorse consentirebbe di valorizzarne l'apporto nei settori che necessitano di un rafforzamento.

Infine, sempre con riguardo alle attività istituzionali, l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli ritiene opportuno menzionare i positivi effetti associabili nel tempo al trasferimento delle metodologie di analisi e di controllo finalizzate al contrasto delle frodi già ampiamente sperimentate nel settore dogane.

A parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche questi effetti di positiva contaminazione sono destinati a durare indipendentemente dalla sorte congiunta o disgiunta delle attuali due aree di attività.

Tutto ciò premesso, nel ritenere già significative queste prime indicazioni fornite dalle competenti amministrazioni nei ristretti tempi concessi per la predisposizione della presente risposta, si conviene senz'altro circa l'opportunità di una più approfondita valutazione della natura e dimensione delle economie di scala e delle sinergie operative determinate, sia in chiave storica che prospettica, dalle operazioni di accorpamento oggetto della presente interrogazione, al fine di confermare con adeguato livello argomentativo la positività del *trade off* tra l'opportunità di tale scelta e quella di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori.

Considerato che, come emerge dalla risposta, l'orizzonte temporale per il completamento dei processi di integrazione degli accorpamenti in questione è stato individuato nel 31 dicembre 2015, si ritiene che questo approfondimento di verifica consuntiva e prospettica possa essere più opportunamente sviluppato nel corso del 2015.

ALLEGATO 3

5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia chiede se non si ritenga di dover adottare una norma al fine di chiarire definitivamente il regime giuridico da applicare agli Enti locali che vogliono avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani).

Al riguardo, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che i commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2007, volti ad eliminare l'onerosità per i debitori della surrogazione del creditore prevista dall'articolo 1202 del codice civile, sono stati abrogati nel 2011.

Disposizioni analoghe a quelle abrogate sono state trasfuse nell'articolo 120 quater del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), il quale, sebbene abbia confermato le norme agevolative della surrogazione, tuttavia ha introdotto una modifica sostanziale riguardante i soggetti coinvolti. In partico-

lare, le predette disposizioni agevolative sono attualmente applicabili esclusivamente ai contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese.

Alla luce di quanto sopra esposto, Cassa Depositi e Prestiti ritiene che ad oggi la disciplina concernente la surrogazione, originariamente introdotta dall'articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-*bis*, non sia applicabile ai finanziamenti concessi dalla medesima in favore degli Enti locali nell'ambito della propria gestione separata.

Peraltro, nel periodo di vigenza del citato articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-*bis*, non risulta che siano state rivolte a Cassa Depositi richieste di surrogazione da parte di enti mutuatari. Inoltre, le clausole concernenti il pagamento di un indennizzo contenute nei contratti stipulati da CDP si riferiscono all'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, istituito diverso dalla surrogazione.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento;

b) ancora con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati alla citata imposta.

ALLEGATO 5

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del crowdfunding e delle piattaforme web per la raccolta di denaro;

segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti

produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui rife-

risce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto

riguarda il meccanismo che prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata, la quale sembra costituire un prelievo speciale a carico delle società *Tax free shopping*;

d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13-*bis*, il quale prevede che le risorse del comma 1, affluite nel Fondo per la promozione del Turismo istituito dal comma 2 del medesimo articolo 13-*bis*, siano utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione del comma 3 con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

ALLEGATO 6

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del *crowdfunding* e delle piattaforme *web* per la raccolta di denaro;

segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammmodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale;

considerato che l'articolo 13-*bis* – il quale prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non possa essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo » – sembrerebbe influenzare le modalità di esercizio dell'attività d'impresa, introducendo una forma di tassazione supplementare delle imprese di un solo settore commerciale e incidendo direttamente sui loro ricavi nella misura del 50 per cento, determinando pertanto forme di distorsione del mercato nazionale e di alterazione del mercato interno UE, posto che le stesse società di *Tax Free Shopping* operanti a livello internazionale sarebbero soggette a modalità di imposizione diverse in ragione del loro domicilio fiscale, con un evidente rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 13-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo

relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo », provvedano le Commissioni di merito a chiarire che il meccanismo il quale prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata non costituisce in nessun modo un prelievo speciale a carico delle società *Tax free shopping*, nonché a prevedere che l'applicazione della previsione sia subordinata alla verifica da parte delle Autorità comunitarie circa la sua compatibilità con la normativa comunitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui riferisce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13-*bis*, il quale prevede che le risorse del comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, affluite nel Fondo per la promozione del Turismo istituito dal comma 2 del medesimo articolo 13-*bis*, sono utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione del comma 3 con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE)**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b)* per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Conseguentemente, allo stesso capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

* **0. 1. 1. 1.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere dalle parole: per la definizione *fino alle parole:* sostituti d'imposta;

al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: unitamente ai documenti *fino alle parole:* detenute all'estero.

* **0. 1. 1. 2.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b)* per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

0. 1. 1. 3. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con

le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero, nei soli casi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini, di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

0. 1. 1. 4. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 5. Sottanelli.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per in-

terposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 6. Busin.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

0. 1. 1. 7. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

0. 1. 1. 8. Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Alberti, Pisano, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: l'Ufficio che procede alla determi-

nazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

0. 1. 1. 9. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Deve altresì indicare quali istituti bancari, finanziari assicurativi o di altro genere, nonché professionisti, hanno gestito le attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 10. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 11. Ruocco, Pisano, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto,

oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

0. 1. 1. 12. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecento mila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

0. 1. 1. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione *con le seguenti:* versare in tre rate, di uguale importo.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire, ovunque ri-

corrano, le parole: unica soluzione con le seguenti tre rate, di uguale importo.

0. 1. 1. 14. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b) sostituire le parole:* in unica soluzione con le seguenti: nella misura ridotta del 50 per cento e *sostituire le parole:* , senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni con le seguenti: ; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;

2) *al capoverso ART. 5-octies:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* in unica soluzione, con le seguenti: , in unica soluzione ovvero ripartendole, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali;

b) *al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* esclusa la compensazione ivi prevista.

0. 1. 1. 15. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione, *inserire le seguenti:* ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2 terzo periodo, dopo le parole: versare, in unica soluzione, *aggiungere le seguenti:* ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

0. 1. 1. 16. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: entro venti giorni dalla redazione dell'atto, *inserire le seguenti:* ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: e destinatario dell'atto di contestazione *inserire le seguenti:* o dell'avviso di accertamento.

0. 1. 1. 17. Pisano, Barbanti, Cancellieri, Ruocco.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quater, comma 2, sostituire le parole da: all'ambito fino a: indicato, con le seguenti: alle attività di cui.

0. 1. 1. 131. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per

coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

0. 1. 1. 20. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 21. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 18. Pisano, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10

marzo 2000 n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 22. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 1. 1. 19. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 23. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sopprimere il comma 3.

0. 1. 1. 24. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione della procedura di collabora-

zione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

0. 1. 1. 25. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: lettere a) e b) con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 26. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Barbanti, Villarosa, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: per l'utilizzo dell'informazione con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche.

0. 1. 1. 27. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 3, lettera c), 4 e 5-bis.

0. 1. 1. 29. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 3-bis;

b) al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

0. 1. 1. 138. Ruocco, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

« 3-bis. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria:

a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57 ».

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

0. 1. 1. 132. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. Qualora la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società il cui capitale sociale in ciascun anno sia detenuto da meno di dieci soci e tale società sia oggetto di un accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto di collaborazione volontaria dei soci, le imposte versate da tali soci sulle suddette attività nel contesto della procedura di collaborazione volontaria sono scomutate fino a concorrenza delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive accertate in capo alla società. Tale scomputo è applicato su richiesta della società, la quale deve dimostrare la correlazione tra i propri maggiori imponibili e le attività oggetto della collaborazione volontaria dei soci. Le sanzioni eventualmente irrogabili alla società per violazioni relative alle imposte sui redditi e Irap sono applicate con i medesimi criteri di cui all'articolo 5-*quinquies* e limitatamente all'ammontare eccedente le imposte versate dai soci. Gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti dalla società solo sull'importo delle imposte sui redditi ed Irap eventualmente eccedente le imposte versate dai soci.

0. 1. 1. 28. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 30. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

0. 1. 1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, i seguenti commi:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del

cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

0. 1. 1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. I professionisti e gli intermediari devono provvedere agli adempimenti relativi all'obbligo di adeguata verifica e di registrazione della clientela e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

0. 1. 1. 33. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

0. 1. 1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volon-

taria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

0. 1. 1. 35. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

0. 1. 1. 36. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetiche derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto

di credito italiano operante sul territorio dell'exclave, in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero.

0. 1. 1. 37. Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 1. 1. 38. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato »;

al comma 1, capoverso ART. 5-octies, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:

a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

6-bis. Nei confronti di colui che si avvale del ravvedimento speciale:

a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

0. 1. 1. 39. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter

del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

2) alla lettera b) sopprimere le parole: « e 3 »;

3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-quater;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido ».

0. 1. 1. 40. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

0. 1. 1. 41. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , 10-bis e 10-ter e, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

0. 1. 1. 42. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 2, sopprimere le parole: , alle imposte e alle ritenute.

0. 1. 1. 43. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 1. 1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 1. 1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei

Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

0. 1. 1. 46. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 47. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni *fino a:* minimo edittale *con le seguenti:* Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al minimo edittale.

0. 1. 1. 48. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

*** 0. 1. 1. 49.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, *inserire le seguenti:* , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

*** 0. 1. 1. 50.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: del presente decreto *inserire le seguenti:* esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

0. 1. 1. 51. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

0. 1. 1. 52. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole da

ovvero c) fino a richiesta di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 53. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: Nei confronti dei contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto;.

0. 1. 1. 54. Pisano, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: , ridotto di un quarto.

0. 1. 1. 55. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 4, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.

0. 1. 1. 56. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi

derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 57. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 58. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata

in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 59. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 60. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.

0. 1. 1. 61. Capezzone.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere il comma 5-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sopprimere le parole: e 5-bis.

0. 1. 1. 62. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, dopo le parole: Ai soli fini della procedura di collaborazione vo-

lontaria *inserire le seguenti*: per i contribuenti che intendono aderire alla procedura a partire dal 2 settembre 2014.

0. 1. 1. 63. Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 1. 1. 64. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo con le seguenti: anche su elementi riconducibili al biennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'accordo.

0. 1. 1. 65. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 66. Ginato.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sopprimere le parole: Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto

della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 67. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;

b) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle parole: 10 per cento;

c) sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 69. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti 500.000 euro.

0. 1. 1. 68. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.

0. 1. 1. 70. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.

0. 1. 1. 71. Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaldo.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: l'aliquota

del 20 per cento *con le seguenti*: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 72. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

5-ter.1. Su richiesta di colui che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero possono essere determinati sottraendo al valore delle suddette attività al termine di ciascun anno solare aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, il valore delle medesime attività all'inizio dell'anno. Tale criterio deve essere applicato per tutte le attività finanziarie detenute all'estero dal medesimo contribuente e, in presenza di più conti, è comunque consentita la compensazione dei risultati positivi generati da un conto con i risultati negativi generati da altri conti. Il reddito così determinato è soggetto ad imposta con la medesima aliquota di cui al comma 5-ter.;

b) dopo il comma 5-quater, inserire il seguente:

5-quinquies. Ai soli fini della collaborazione volontaria, i risultati negativi riferibili ad una determinata annualità sono ammessi in deduzione dell'ammontare dei risultati positivi dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, anche laddove i risultati siano determinati ai sensi del comma 5-ter.1.

0. 1. 1. 73. Gutgeld.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e;

b) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: avviso di accertamento e;

c) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,.

0. 1. 1. 74. Pisano, Barbanti, Cancellieri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 75.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 76.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella proce-

dura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere dalle parole per la definizione fino alle parole sostituiti d'imposta;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole unitamente ai documenti fino alle parole detenute all'estero.

0. 1. 1. 77. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.

0. 1. 1. 78. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

0. 1. 1. 79. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231, relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma.

0. 1. 1. 80. Sottanelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-sexies, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro;

2) *al capoverso ART. 5-octies, comma 5, inserire in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro.

0. 1. 1. 81. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli obblighi dichiarativi scadenti nell'anno 2014 relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato oggetto di collaborazione volontaria e ai relativi imponibili si considerano assolti se le relative informazioni sono fornite unitamente alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. Le relative imposte sono versate secondo i termini di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b).

0. 1. 1. 82. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini

tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 83. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 84. Capezzone.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-septies con il seguente:

ART. 5-septies – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. Il richiedente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 85. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, sostituire le parole: L'autore della viola-

zione di cui all'articolo 4, comma 1, che, con la seguente: Chiunque.

0. 1. 1. 86. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

0. 1. 1. 87. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

0. 1. 1. 88. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 89. Sottanelli.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 5-septies, aggiungere il seguente:

ART. 5-octies. – (*Incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese che si avvalgono della disciplina per il rientro di capitali*). – 1. Fino al 30 settembre 2015, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti che si sono avvalsi delle procedure di cui agli

articoli 5-*quater* e 5-*octies*, della presente legge, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio, almeno uguale all'importo delle somme oggetto di collaborazione volontaria ovvero del ravvedimento speciale, valutato mediante applicazione, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, di un'aliquota percentuale pari al 5 per cento. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 99. Causi.

Al comma 1 sopprimere il capoverso ART. 5-octies.

0. 1. 1. 90. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2015, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 91. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrono, con le seguenti: un terzo.

0. 1. 1. 92. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrono, con le seguenti: un sesto.

0. 1. 1. 93. Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, al capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 1. 95. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-sexies.

0. 1. 1. 133. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1-bis, dopo le parole: 31 dicembre 2013 inserire le seguenti: , ovvero fino alla data di presentazione dell'ultimo bilancio d'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge,

0. 1. 1. 134. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura.

0. 1. 1. 135. Capezzone.

Al comma 1-ter, lettera b), dopo la parola effettuare inserire le seguenti: in un'unica soluzione.

0. 1. 1. 136. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1-quater, lettera b), sopprimere le parole: 1, 2,

0. 1. 1. 137. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco.

Dopo il comma 1-quater inserire il seguente:

1-quater.1. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che si avvalgono delle previsioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater per i redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura pari a un dodicesimo del minimo edittale.

0. 1. 1. 94. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, sopprimere il comma 1-quinquies.

* **0. 1. 1. 96.** Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, sopprimere il comma 1-quinquies.

* **0. 1. 1. 97.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-novies, sostituire le parole: novies con la seguente: nonies.

0. 1. 1. 98. Pisano, Barbanti.

Sopprimere il comma 1-sexies.

* **0. 1. 1. 100.** Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Sopprimere il comma 1-sexies.

* **0. 1. 1. 101.** Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Dopo il comma 1-sexies inserire i seguenti:

1-septies. L'articolo 137-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 137-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro ».

1-octies. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'inten-

zione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o per altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da 100.000 euro a 400.000 euro.

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

1-*novies*. L'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Impedito controllo della società di revisione*). — 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con la reclusione da uno

a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 300.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da 70.000 euro a 500.000 euro.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

0. 1. 1. 102. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

1-*septies*. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*octies*. Con decreti del Ministro dell'economia emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.

0. 1. 1. 103. Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-*septies*. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621 del codice civile, le parole « sono puniti con l'arresto fino a

due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 »;

b) all'articolo 2622 le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre a sette anni »;

c) all'articolo 2625, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 »;

d) all'articolo 2626, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

e) all'articolo 2627, le parole « con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

f) all'articolo 2628, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000 »;

g) all'articolo 2629, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

h) all'articolo 2629-bis, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000 »;

i) all'articolo 2630, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 »;

l) all'articolo 2632, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

m) all'articolo 2633, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

n) all'articolo 2634, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

o) all'articolo 2635, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni »;

p) all'articolo 2636, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

q) all'articolo 2637, le parole « con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da due a sei anni ».

0. 1. 1. 104. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comu-

nicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

b) l'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

0. 1. 1. 105. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2625. — (*Impedito controllo*). — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

b) l'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2626. – (*Indebita restituzione dei conferimenti*). – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 106. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2627. – (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*). – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato ».

0. 1. 1. 107. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2628. – (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ».

0. 1. 1. 108. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629. – (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 109. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000 ».

b) l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni suc-

cessivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo ».

0. 1. 1. 110. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2632. – (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 111. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2633. – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 112. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2634. – (*Infedeltà patrimoniale*). – Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ».

0. 1. 1. 113. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. – (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 114. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2636. – (*Illecita influenza sull'assemblea*). – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 115. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2637. – (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000 ».

b) dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2637-bis. – (Divulgazione di notizie sociali riservate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste

dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio ».

c) l'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2640. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

0. 1. 1. 116. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro ».

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Dichiarazione infedele*). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'am-

montare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.

2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni ».

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Omessa dichiarazione*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro ».

0. 1. 1. 117 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 6 la parola « non » è soppressa.

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per

operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti di cui al presente articolo è inferiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – (*Occultamento o distruzione di documenti contabili*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà nei casi di particolare tenuità ».

d) le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni ».

0. 1. 1. 118. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite:

a) fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima del rinvio a giudizio, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria;

b) fino a un terzo e si applicano le pene accessorie, opportunamente diminuite, indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria ».

0. 1. 1. 119 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 218 è sostituito dal seguente:

« ART. 218. – (*Ricorso abusivo al credito*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata nel caso di società soggette all'applicazione del capo II del titolo III

della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Fatte salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di cinque anni ».

b) il terzo comma dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità le pene ivi previste sono ridotte fino alla metà ».

c) l'articolo 220 è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — (*Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni l'imprenditore dichiarato fallito che, fuori dei casi previsti dall'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, primo comma, numero 3), e 49.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto per colpa si applica la pena della reclusione fino a un anno ».

d) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — (*Interesse privato del curatore negli atti del fallimento*). — 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*quater*, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona ovvero con atti simulati è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 2.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici ».

e) l'articolo 229 è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). — 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta a quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo pari al doppio della retribuzione o dell'utilità ricevuta.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per un periodo non inferiore a tre anni ».

0. 1. 1. 120 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-*septies*. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — (*Bancarotta fraudolenta*). — 1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni l'imprenditore dichiarato fallito che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche all'imprenditore dichiarato fallito

che, durante la procedura fallimentare, commette uno dei fatti previsti dalla lettera *a)* del citato comma 1 ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore dichiarato fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Fatte salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di tredici anni ».

0. 1. 1. 121. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.

Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al

50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

0. 1. 1. 122. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

0. 1. 1. 123. Capezzone.

Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 1. 1. 124. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

0. 1. 1. 125. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole «di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini».

0. 1. 1. 126. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 1. 127. Iacono.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole «conti correnti bancari costituiti all'estero» sono

inserite le seguenti parole: «e per investimenti ed attività estere».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

0. 1. 1. 128. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 129. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro ».

0. 1. 1. 130. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei

redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per

violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-*quinqüies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

3-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqüies*, commi 3, lettera *c*), 4 e 5-*bis*.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*),

può, relativamente all'annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l'accertamento, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'Agenzia delle entrate può notificare l'atto di contestazione entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, qualora la stessa sia presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, in deroga ai termini per la notifica dell'atto che scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a*) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b*) se le attività trasferite in Italia o nei predetti

Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'arti-

colo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

5-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5-*ter*. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, l'ufficio, in luogo della determi-

nazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.

5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-*bis* del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-sexies. – (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della rela-

tiva procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

ART. 5-septies. – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

1-bis. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, capoverso articolo 5-*sexies*, del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali,

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel comma 1, capoverso articolo 5-*quater*, lettera b), del presente articolo.

1-*quater*. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1-*bis*, si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 1-*ter*, le seguenti disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo:

a) capoverso articolo 5-*quater*, commi 2, 3 e 4;

b) capoverso articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3 ultimo periodo e 6, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) capoverso articolo 5-*sexies*;

d) capoverso articolo 5-*septies*, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

1-*quinquies*. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso articolo 5-*quinquies*, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

1-*sexies*. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da "e dall'articolo 48" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo".

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 e quelle derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e

le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.

4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione "dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai

dipendenti che transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-*quater*, con il seguente:

«ART. 5-*quater*. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti, e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi, d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini, per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle

ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir

meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 2. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

«ART. 5-quater. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti, e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata

acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 3. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente: « ART.

5-quater. – (Collaborazione volontaria). –

1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i

termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari connessi alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che

abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 4. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

« ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le

informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (prescrizione).

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato paga-

mento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 5. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

«ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedi-

mento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui ai primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del

cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

1. 6. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 7. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i

quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 8. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 *con le seguenti:* relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

1. 9. Ruocco.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 10. Pisano.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* **1. 11.** Ruocco.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

1. 12. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

1. 13. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del

presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies ».

1. 14. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecentomila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ».

1. 15. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le

seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.

1. 16. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-quater, lettera b), comma 1, sopprimere le parole: , in un'unica soluzione;

b) sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

ART. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

2. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e

a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Se il contribuente destinatario del decreto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del de-

creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un nuovo atto di contestazione con la ridefinizione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

1. 17. Capezzone.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.*

*b) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia;*

*c) al capoverso Art. 5-*quinqüies*, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.*

1. 18. Pisano.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

b) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

c) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 19. Pisano.

Al comma 1 al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del successivo articolo.

1. 20. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

1. 21. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

1. 22. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

1. 23. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività fi-

nanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 24. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 25. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 26. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

1. 27. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria colla-

borazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1. 28. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere il comma 3.

1. 29. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione, della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

1. 30. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 Settembre 2015, *con le seguenti:* 31 Dicembre 2015.

1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistano il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

1. 33. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

1. 35. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

alla lettera b) sopprimere le parole: e 3; e dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto

formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-*quater*;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido.

1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

1. 37. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

1. 38. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **1. 39.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **1. 40.** Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

1. 41. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

1. 42. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informa-

zioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

1. 43. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate *inserire le seguenti:* esclusiva-

mente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

1. 46. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,.

1. 47. Ruocco.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia. »

1. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

« *4-bis.* Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero

oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5 comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 49. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»

1. 50. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 51. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

1. 52. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. «La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

* **1. 53.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

* **1. 54.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*.

1. 55. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».

1. 56. Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma».

1. 57. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione vo-

lontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.»

1. 58. Sottanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 5-sexies con il seguente:

«5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

2. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».

1. 59. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati

a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 60. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-sexies dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 61. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ».

*** 1. 62.** Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

*** 1. 63.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il richiedente che.

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

1. 64. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che,

1. 65. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

1. 66. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

1. 67. Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono

ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1. 68. Capezzone.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;.

1. 69. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini.

1. 71. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di utilizzo dei vincitori collocati nelle graduatorie vigenti.

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) in sede di applicazione di quanto previsto dalla lettera a) e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi prevista, l'Agenzia delle entrate attinge alle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per la qualifica di funzionario, proseguendo nella selezione con i candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, fino a copertura ruoli relativi al medesimo profilo professionale. Qualora vi siano ulteriori esigenze di copertura dell'organico si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

1. 72. Pagano.

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , a tal fine derogando eccezionalmente ad ogni altra modalità di reclutamento di personale esterno, attingendo dalle graduatorie regionali di merito del 10 maggio 2013 per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico formate con l'ultima selezione pubblica per esami, per la qualifica di funzionario, ed ultimando la stessa procedura concorsuale selezionando quei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, al fine di ricoprire i ruoli relativi al medesimo profilo professionale;.

1. 73. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 74.** Palmizio.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 75.** Iacono.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale

scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 76.** Tullo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-bis.

(Riciclaggio e auto-riciclaggio).

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiovalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-ter.

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo

10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 55.

(Sanzioni penali).

Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

5. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità

di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

6. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater.

(Violazione di altri obblighi informativi).

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2,

è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c*), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

7. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera *c*) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera *d*) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le

autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 51-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,

n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Dichiarazioni tardive del contribuente).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà.

1. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 648-bis. – (*Riciclaggio e auto-riciclaggio*). – Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambialevalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abili-

tante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 648-ter. – (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: « ART. 21.

– (Esecuzione del sequestro). – 1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni ».

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 55. – (Sanzioni penali). – 1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa

pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante.

2. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

3. Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

4. Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi ».

- 1. 02.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: « articolo 648-bis. – *Riciclaggio e autoriciclaggio*). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. La stessa pena prevista dai primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresen-

tanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

- 1. 03.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 57. (*Violazioni del titolo II, capi I e II*). – La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà ».

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti: « ARTICOLO 57-bis. — (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche*). L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter. — (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche*). — 1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma I, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater. — (*Violazione di altri obblighi informativi*). — La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'arti-

colo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro ».

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado

di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato:

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d), le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 57-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

4. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Dichiarazioni tardive del contribuente).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'ar-

articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conser-

vazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provve-

dimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), e) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater.

(Violazione di altri obblighi informativi).

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo

45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

4. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

5. La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

6. Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche ope-

rative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*bis*, 57-*ter*; 57-*quater* e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per

la violazione dell'articolo 57-*ter* è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-*bis*, 57-*quater* e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-*bis*. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-*ter* provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

1. 05. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« 648-*bis*. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per il contrasto all'autoriciclaggio nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

1. 010. Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo).

1. All'articolo 648-bis del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da

delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. »

b) Al comma 2 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: « ovvero di attività bancaria o finanziaria ».

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: « La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa di cui ai commi precedenti sia portata a conseguenze ulteriori ».

1. 06. Paglia, Lavagno.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 4-bis. – (*Dichiarazioni tardive del contribuente*). – 1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone

solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n.74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui ai presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 07. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro. ».

1. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole: « depositi e conti correnti bancari » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti ed attività ».

1. 09. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ALLEGATO 8

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE) APPROVATI NELLA
SEDUTA ODIERNA**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetic derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune.

0. 1. 1. 37. (Nuova formulazione) Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.

*** 0. 1. 1. 40.** (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.

*** 0. 1. 1. 41.** (Nuova formulazione) Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 66. Ginato.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 89. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

0. 1. 1. 126. (Nuova formulazione) Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo, Pagano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro ».

0. 1. 1. 130. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-quater. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al

presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base

all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-*quinqies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

3-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqies*, commi 3, lettera *c*), 4 e 5-*bis*.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*), può, relativamente all'annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l'accertamento, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'Agenzia delle entrate può notificare l'atto di contestazione entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, qualora la stessa sia presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, in deroga ai termini per la notifica dell'atto che scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 5-*quinqies*. — (*Effetti della procedura di collaborazione volontaria*). — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro interme-

diario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

5-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5-ter. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.

5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-bis del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'arti-

colo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-sexies. – (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

ART. 5-septies. – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

1-bis. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'arti-

colo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, capoverso articolo 5-sexies, del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel comma 1, capoverso articolo 5-quater, lettera b), del presente articolo.

1-quater. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1-bis, si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 1-ter, le seguenti disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo:

a) capoverso articolo 5-quater, commi 2, 3 e 4;

b) capoverso articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3 ultimo periodo e 6, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) capoverso articolo 5-sexies;

d) capoverso articolo 5-septies, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

1-quinquies. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

1-sexies. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da « e dall'articolo 48 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo ».

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 e quelle derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, af-

fluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.

4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione « dogane » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione « ASSI » alla sezione « monopoli » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Riciclaggio).

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« 648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non

colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. »

2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* della presente legge, pone in essere una delle

condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 5-*quater* e comma 1-*bis*, relativa a detti denaro, beni o altre utilità. »

1. 010. (Nuova formulazione) Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Baggero, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudò.